



Capo V

Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi

Art. 149.

Scioglimento del matrimonio.

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82, o dell' articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 150.

Separazione personale.

E' ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

Art. 151.

Separazione giudiziale.

La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Vedi Nicola Gammarota, [Abbandono tetto coniugale: niente addebito se la convivenza è intollerabile](#), Cass. Civile, sez. I, sentenza 30 gennaio 2013, n. 2183.

Cfr. Cassazione Civile, sez. I, [sentenza 20 settembre 2007, n. 19450](#) e Cassazione Civile, sez. I, [sentenza 20 marzo 2008, n. 7450](#) in Altalex Massimario.

Art. 152. (1)

[Separazione per condanna penale.

La separazione può essere anche chiesta contro il coniuge che è stato condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero è stato sottoposto all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l'interdizione è anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne è consapevole.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 153. (1)

[Separazione per non fissata residenza.

La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza giusto motivo, non fissa una residenza, o, avendone i mezzi, ricusa di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 154.

Riconciliazione.

La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta.

Per approfondimenti vedi l'articolo di Piero Calabrò: [Legge sull'affido condiviso: profili processuali](#).

Art. 155.

Provvedimenti riguardo ai figli (1)

In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Cfr. Tribunale di Napoli, sez. I, [ordinanza 1 febbraio 2007](#), Cassazione Civile, sez. I, [sentenza 22 marzo 2007, n. 6979](#), Cassazione Civile, sez. I, [sentenza 23 novembre 2007, n. 24407](#), Tribunale di Firenze, [sentenza 3 ottobre 2007](#), Consiglio di Stato, [sentenza 13 novembre 2007, n. 5825](#), Cassazione Civile, sez. I, [sentenza 7 dicembre 2007, n. 25618](#), Cassazione Civile, sez. I, [sentenza 28 gennaio 2008, n. 1758](#), Cassazione Civile, sez. I, [sentenza 18 febbraio 2008, n. 3934](#), Tribunale di Nicosia, [decreto 22 aprile 2008](#), Cassazione Civile, sez. I, [sentenza 28 gennaio 2009, n. 2191](#), Cassazione Civile, sez.

I, [sentenza 27 febbraio 2009, n. 4816](#) e Cassazione Civile, sez. I, [sentenza 6 novembre 2009, n. 23630](#) in Altalex Massimario.

Art. 155-bis. (1)

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

(.....)

(1) Articolo abrogato dall'art. 106, comma 1, lett. a), [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 155-ter. (1)

Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.

(.....)

(1) Articolo abrogato dall'art. 106, comma 1, lett. a), [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Per approfondimenti vedi l'articolo di Piero Calabrò: [Legge sull'affido condiviso: profili processuali](#).

Art. 155-quater. (1)

Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.

(.....)

(1) Articolo abrogato dall'art. 106, comma 1, lett. a), [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Cfr. Cassazione civile, sez. III, [sentenza 17 luglio 2008, n. 19691](#), Corte Costituzionale, [sentenza 30 luglio 2008, n. 308](#) e Cassazione civile, sez. II, [sentenza 18 settembre 2009, n. 20144](#) in Altalex Massimario.

Art. 155-quinquies. (1)

Disposizioni in favore dei figli maggiorenni.

(.....)

(1) Articolo abrogato dall'art. 106, comma 1, lett. a), [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 155-sexies. (1)

Poteri del giudice e ascolto del minore.

(.....)

(1) Articolo abrogato dall'art. 106, comma 1, lett. a), [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Per approfondimenti vedi l'articolo di Piero Calabrò: [Legge sull'affido condiviso: profili](#)

[processuali](#). In tema di mediazione familiare vedi Tribunale di Lamezia Terme, [ordinanza 5 dicembre 2007](#) nonché l'[articolo](#) di Giuseppe Spadaro.

Cfr. Tribunale di Lamezia Terme, [ordinanza 26 maggio 2008](#), in Altalex Massimario.

Art. 156.

Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto. ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 31 maggio 1983, n. 144 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati.

(2) La Corte Costituzionale con sentenza 19 gennaio 1987, n. 5 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente.

(3) La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 1994, n. 278 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto.

(4) La Corte Costituzionale con sentenza 19 luglio 1996 n. 258 ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento.

Vedi Gloria Urbani, [L'assegnazione della casa coniugale non costituisce misura assistenziale](#), Cass. civile, sez. I, sentenza 1° agosto 2013, n. 18440.

Cfr. Cassazione Civile, sez. I, [sentenza 23 novembre 2007, n. 24407](#), Cassazione Civile, sez. I, [sentenza 15 febbraio 2008, n. 3797](#) e Cassazione Civile, sez. I, [sentenza 6 giugno 2008, n. 15086](#) in Altalex Massimario.

Art. 156-bis.

Cognome della moglie.

Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.

Art. 157.

Cessazione degli effetti della separazione.

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

Art. 158.

Separazione consensuale.

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.

Cfr. la formula "[Atto di precetto su accordo di separazione omologato](#)", tratta da [FormularioCivile.it](#).